

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROGR. COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVIL. RURALE

DETERMINAZIONE

N. G10246 del 16/07/2014

Proposta n. 12238 del 14/07/2014

Oggetto:

Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Disposizioni per l'effettuazione dei "Controlli in loco" delle "Misure a investimento" (artt. 25, 26 e 27 Reg. (UE) n. 65/2011). Modifica della Determinazione n° A08395/2012 in ordine alle modalità di estrazione del campione.

Proponente:

Estensore	SARDILLI MICHELE	_____
Responsabile del procedimento	SARDILLI MICHELE	_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Disposizioni per l’effettuazione dei “Controlli in loco” delle “Misure a investimento” (artt. 25, 26 e 27 Reg. (UE) n. 65/2011). Modifica della Determinazione n° A08395/2012 in ordine alle modalità di estrazione del campione.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive mm. e ii. relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato con regolamento n. 363/2009 del 4 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i bandi pubblici con i quali sono state attivate le misure del PSR e raccolte le domande di aiuto/pagamento per l’adesione ai relativi regimi di aiuti;

VISTE le “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Lazio”, approvate con DGR n. 412/2008, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Manuale delle procedure per l’Asse IV Leader del PSR Lazio 2007/2013, approvato con la DGR n. 283 del 17 giugno 2011;

VISTO il Manuale delle procedure predisposto dall’Organismo Pagatore AGEA, trasmesso con nota del 20 luglio 2009, con il quale vengono fornite indicazioni alle Autorità di Gestione regionali

per l'attuazione dei PSR ed, in particolare, stabiliti i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco;

VISTO il D.M. n. 30125 del 22/12/2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTE le disposizioni regionali emanate in attuazione del suddetto D.M. n. 30125/2009 e s.mm.ii;

VISTA la determinazione n. A08395 del 13 agosto 2012, con la quale sono state approvate le disposizioni per l'effettuazione dei "Controlli in loco" delle "Misure a investimento" (artt. 25, 26 e 27 Reg. (UE) n. 65/2011) del PSR 2007-2013 del Lazio;

VISTA la determinazione n. A11019 del 29 ottobre 2012, con la quale sono state dettate ulteriori disposizioni procedurali relativamente all'Asse IV Leader, e la successiva nota circolare prot. n. 179669 del 25/03/2014 che fornisce chiarimenti in ordine alla procedura di decadenza del contributo concesso nell'ambito dello stesso Asse IV del PSR;

CONSIDERATO che la sopra richiamata determinazione n. A08395/2012 aveva previsto, tra l'altro, che l'estrazione del campione da sottoporre a controllo in loco fosse svolta dall'allora Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la determinazione n. A05887 del 17 luglio 2013, di riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e definita la relativa declaratoria analitica delle competenze;

TENUTO CONTO che la suddetta determinazione n. A05887/2013 assegna all'Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno, tra gli altri, anche il compito di organizzare e coordinare il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio nell'ambito dei programmi comunitari per lo Sviluppo Rurale,

RITENUTO opportuno dover modificare la citata determinazione n. A08395 del 13/08/2012 e di incaricare, pertanto, l'Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno per lo svolgimento delle attività previste per l'estrazione del campione del controllo in loco delle misure a investimento del PSR 2007-2013 per le quali ricade sulla Regione Lazio la competenza ad estrarre il campione medesimo, in luogo dell'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale (ex Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria);

RITENUTO, nel contempo, di assegnare all'Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno l'incarico di provvedere, in raccordo con l'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale, al monitoraggio dello svolgimento dei controlli in loco allo scopo, in particolare, di:

- verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 25, comma 2, del reg. (UE) n. 65/2011 in ordine alla percentuale di spesa oggetto di controllo rispetto alla spesa pagata per anno civile (almeno il 4%) e per l'intero periodo di programmazione (almeno il 5%);
- analizzare il tasso di errore generale risultante dagli esiti dei controlli medesimi, in modo da poter attivare, con il coinvolgimento diretto dei responsabili unici di misura, le eventuali azioni correttive;

RITENUTO inoltre di dover adeguare il documento denominato "Disposizioni per l'effettuazione dei controlli in loco delle misure a investimento del PSR 2007-2013 del Lazio (artt. 25, 26 e 27

Reg. (UE) n. 65/2011)", approvato con la determinazione n. A08395/2012, tenuto conto in particolare della suddetta modifica, nonché delle disposizioni adottate con la citata determinazione n. A11019 del 29 ottobre 2012 in ordine all'Asse IV Leader;

VISTO il documento denominato "Disposizioni per l'effettuazione dei controlli in loco delle misure a investimento del PSR 2007-2013 del Lazio (artt. 25, 26 e 27 Reg. (UE) n. 65/2011). Versione luglio 2014 ", allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che tiene conto delle suddette modifiche e integrazioni;

RITENUTO pertanto di dover approvare il documento denominato "Disposizioni per l'effettuazione dei controlli in loco delle misure a investimento del PSR 2007-2013 del Lazio (artt. 25, 26 e 27 Reg. (UE) n. 65/2011). Versione luglio 2014", allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

- di incaricare l'Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca per lo svolgimento delle attività previste per l'estrazione del campione del controllo in loco delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio per le quali ricade sulla Regione Lazio la competenza ad estrarre il campione medesimo, in luogo dell'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale della stessa Direzione (ex Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria);
- di approvare il documento denominato "Disposizioni per l'effettuazione dei controlli in loco delle misure a investimento del PSR 2007-2013 del Lazio (artt. 25, 26 e 27 Reg. (UE) n. 65/2011). Versione luglio 2014", allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente il documento analogamente denominato di cui all'Allegato A alla determinazione n. A08395 del 13 agosto 2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

Direzione Regionale Agricoltura
Il Direttore
Dr. Roberto Ottaviani



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

Allegato

Disposizioni per l'effettuazione dei controlli in loco delle misure a investimento del PSR 2007-2013 del Lazio (artt. 25, 26 e 27 Reg. (UE) n. 65/2011)''

Luglio 2014

Disposizioni per l'effettuazione dei controlli in loco delle misure a investimento del PSR 2007-2013 del Lazio (artt. 25, 26 e 27 Reg. (UE) n. 65/2011)

0 Premessa

Il presente documento ha il duplice scopo di fornire alcune 'linee guida' ai soggetti incaricati del controllo in loco e di definire alcuni aspetti procedurali non dettagliati nell'ambito dell'atto di approvazione.

Nel contempo, si vuole assicurare anche l'omogeneità degli stessi controlli, in particolare in quelle fasi in cui, per sua natura, il controllo in loco ripercorre o comunque coinvolge elementi del controllo amministrativo sulla domanda di pagamento.

Il regolamento UE n. 65/2011, che ha abrogato il regolamento CE n. 1975/2006, prevede, all'art. 25, che le operazioni finanziate ai sensi delle misure 'a investimento' del PSR siano sottoposte a controllo in loco sulla base di un idoneo campione, prima del versamento del saldo finale.

Nell'ambito del Protocollo di intesa stipulato tra l'Organismo Pagatore (di seguito OP) Nazionale (AGEA) e la Direzione regionale Agricoltura in qualità di Autorità di gestione (di seguito AdG) del PSR Lazio, per l'esercizio di alcune funzioni delegate dallo stesso OP, sono stati demandati all'AdG, oltre ai controlli amministrativi sulla domanda di pagamento, inclusa la visita in situ, a norma dell'art. 24 del reg. 65/2011, anche le attività di estrazione del campione e di effettuazione dei controlli in loco previsti a norma dell'art. 25 e ss. dello stesso regolamento.

Il manuale delle procedure e dei controlli adottato dall'AGEA e reso disponibile nel 2009 stabilisce le linee guida delle attività proprie e delegate alle Regioni, le quali dettano ulteriori disposizioni finalizzate a integrare il manuale stesso con indicazioni più puntuali circa le modalità di esecuzione delle funzioni delegate.

I criteri generali di estrazione del campione per i controlli in loco sono stabiliti dall'OP e possono essere integrati da ulteriori criteri definiti dall'AdG in base alle disposizioni stabilite nel Programma e nelle relative disposizioni attuative.

1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle domande di pagamento di acconto in corso d'opera (SAL) e di saldo finale presentate a valere sulle misure dell'Asse 1, dell'asse 3, dell'Asse 4 e di talune misure dell'asse 2 che contemplano la realizzazione di un investimento o di un'attività formativa. Tali misure sono richiamate all'articolo 1 delle Disposizioni orizzontali per l'attuazione delle misure a investimento, approvate con la DGR 412/2008. Se ne riporta di seguito un maggior dettaglio:

- tutte le misure dell'ASSE 1;
- le seguenti misure dell'ASSE 2:
 - 214 - "Pagamenti agroambientali", limitatamente al sostegno alla conservazione delle risorse genetiche;
 - 216 - "Sostegno agli investimenti non produttivi";
 - 221 - "Imboschimento di terre agricole, limitatamente ai costi di impianto";
 - 222 - "Primo impianto di sistemi agroforestali in terreni agricoli";
 - 223 - "Imboschimento di terre non agricole, limitatamente ai costi di impianto";
 - 226 - "Ricostituzione del potenziale forestale";

- 227 - “Sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste”;
- tutte le misure dell’ASSE 3;
- tutte le misure dell’Asse 4 Leader.

2 Finalità del controllo

L’articolo 26 del Reg. (UE) n. 65/2011 stabilisce che attraverso i controlli in loco si provveda a verificare:

- l’esistenza di documenti contabili o di altro tipo a giustificazione dei pagamenti dichiarati;
- se ritenuto necessario, l’accuratezza dei dati dichiarati nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- per un adeguato numero di spesa, la conformità delle voci di spesa dichiarate in domanda di pagamento e dei relativi tempi di esecuzione al capitolato approvato e ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi e beni effettivamente forniti;
- la conformità della destinazione o della prevista destinazione degli investimenti a quella indicata nel progetto approvato;
- la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme in materia di appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel PSR;
- tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

Al comma 3 dello stesso articolo, è stabilito che il controllo in loco include anche una visita sul luogo dell’operazione o, se si tratta di una operazione a carattere immateriale, presso il promotore dell’intervento.

La suddetta visita, in coerenza con quanto previsto all’art. 24, comma 4, dello stesso regolamento, può essere effettuata in sostituzione della ‘visita in situ’ solitamente eseguita nell’ambito del controllo amministrativo della domanda di pagamento per verificare l’effettiva realizzazione dell’investimento, qualora la stessa domanda sia stata selezionata per il controllo in loco.

Pertanto, qualora una domanda di pagamento sarà estratta a campione per il controllo in loco, il controllo amministrativo, con compilazione del relativo verbale, verrà svolto esclusivamente sulla base della documentazione cartacea presentata a corredo della stessa domanda, mentre i necessari riscontri sul posto verranno eseguiti dagli incaricati del controllo in loco.

In tal caso, il soggetto che svolge il controllo amministrativo specificherà sul proprio verbale che *“non sono state effettuate visite aziendali in quanto la domanda è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco, per cui la verifica sul luogo dell’effettiva realizzazione dell’investimento è svolta nell’ambito di tale controllo”*. E’ opportuno che tale postilla sia aggiunta dallo stesso soggetto alla fine della Sezione “G – SOPRALLUOGHI EFFETTUATI (VISITE IN SITU)” dello schema del verbale del controllo amministrativo, come terza casistica possibile in cui la visita in situ non viene svolta.

La suddetta disposizione sarà applicata esclusivamente per le misure a investimento degli Assi 1, 2 e 3 del PSR, mentre rimane fermo l’obbligo della effettuazione della visita sul luogo dell’operazione nell’ambito del controllo amministrativo per le sole misure comprese nell’Asse 4 Leader, fatte comunque salve le eccezioni previste dal regolamento n. 65/2011 all’art. 24, comma 4, lettere b) e c).

2.1 Verifica dell'esistenza di documenti contabili o di altro tipo a giustificazione dei pagamenti dichiarati (Art. 26, par. 1, lett. a).

Questa verifica ripercorre in sostanza i riscontri già effettuati dal controllo amministrativo, tracciati nelle sezioni H – I del relativo verbale, sulla documentazione tecnico-contabile presentata dal beneficiario a corredo della domanda di pagamento (fatture, documentazione probatoria del pagamento, liberatorie, ecc.), ivi compresa quella eventualmente integrata su richiesta dell'amministrazione nell'ambito dello stesso controllo amministrativo.

Si ricorda che le valutazioni di conformità dei giustificativi di spesa devono essere svolte, tra l'altro, sulla base di quanto previsto dall'art. 10 (“decorrenza per l'ammissibilità delle spese”) e dall'art. 20 (“modalità di pagamento”) delle “Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento di cui alla DGR 412/2008 e successive mm. e ii.”.

Poiché si presume che, in sede di controllo amministrativo presso l'ufficio, l'incaricato abbia potuto visionare la sola copia delle fatture, gli originali di queste dovranno essere “annullati” durante il controllo in loco presso la sede del beneficiario. Una fotocopia delle fatture dovrà comunque essere inserita nel fascicolo di domanda.

Nella relazione del controllo in loco, gli incaricati dovranno indicare se gli esiti delle proprie verifiche sono coerenti con quelli del controllo amministrativo (coerenza sia in termini di conformità che non conformità dei documenti) e, nel caso siano emersi ulteriori elementi di difformità, questi andranno evidenziati nella tabella riportata al punto 2.1 dello schema di relazione e nelle note.

2.2 Verifica dell'accuratezza dei dati dichiarati nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali detenuti da terzi (Art. 26, par. 1, lett. a).

Qualora si riscontrino delle rilevanti incoerenze nell'ambito dei giustificativi di spesa (presenza di errori/correzioni, poca chiarezza, elementi di dubbio sulla loro idoneità, ecc.), gli incaricati del controllo possono decidere di effettuare un ulteriore riscontro sulla documentazione contabile presentata dal beneficiario tramite verifiche amministrative presso le aziende fornitrici o altri soggetti detentori di documentazione contabile (es. commercialisti).

In particolare, si potrebbe ravvisare l'opportunità di verificare la coerenza tra i giustificativi di spesa e la contabilizzazione dei relativi incassi da parte del fornitore.

Le informazioni possono essere acquisite attraverso:

- richiesta informazioni, anche per via documentale, al fornitore o altro soggetto;
- visita presso il fornitore o altro soggetto;
- richiesta di accertamento di polizia tributaria.

Nei primi due casi, è necessario acquisire dal beneficiario apposita dichiarazione liberatoria che autorizzi il soggetto detentore della documentazione contabile e fiscale a mettere a disposizione della Regione (in visione o in via documentale) quella relativa alle spese rendicontate dallo stesso

beneficiario per l'operazione a controllo. La terza ipotesi va percorsa nel caso in cui si registri una mancata collaborazione da parte del beneficiario o del fornitore o persistano ancora elementi di dubbio.

Nel caso si ricorra alle ulteriori verifiche del presente paragrafo, nella tabella al punto 2.2 della relazione di controllo è necessario riportare alcuni dati sui documenti controllati.

2.3 Verifica della conformità della natura della spesa realizzata al capitolato approvato per l'operazione e ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi e beni effettivamente forniti (Art. 26, par. 1, lett. b).

Come già accennato in precedenza, tale verifica ripercorre sostanzialmente quella che l'incaricato del controllo amministrativo ha effettuato sono in via documentale e sostituisce quella che, per le domande non estratte a campione, viene eseguita tramite la cd. *visita in situ*, volta ad accertare l'effettiva realizzazione degli investimenti finanziati. E' stato già evidenziato che tale regola non si applica per le misure dell'Asse 4 Leader, laddove rimane valido l'obbligo di effettuare comunque la visita sul luogo dell'operazione nell'ambito del controllo amministrativo, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento n. 65/2011 (art. 24, comma 4, lettere b) e c)).

Pertanto, anche per lo svolgimento dei necessari riscontri in sede di controllo in loco, si rimanda ai principi generali sui controlli che l'Autorità di Gestione ha adottato con la nota circolare prot. n° 59670 del 02/04/2010 recante "*Disposizioni operative per lo svolgimento delle attività di controllo*".

In tale ambito, è sufficiente riassumere che la verifica in argomento è finalizzata soprattutto ad accertare sul posto che le opere effettivamente realizzate siano coerenti (in termini di misure, qualità e quantità dei materiali, modalità di esecuzione) con quelle approvate per l'operazione e indicate nel provvedimento di concessione. Nel controllo in loco, tale riscontro assume particolare importanza proprio in virtù del fatto che l'esito del controllo amministrativo sui medesimi elementi si è basato esclusivamente sui dati e sugli elaborati presentati a consuntivo dal beneficiario.

Il controllo in loco ripercorre pure le verifiche sugli eventuali beni acquistati o servizi forniti, anche se per questi non dovrebbero emergere, almeno in linea di principio, ulteriori elementi di difformità rispetto agli esiti del controllo amministrativo, tenuto conto che la documentazione cartacea presentata dal beneficiario, se completa ed adeguata, dovrebbe essere sufficiente ad assicurarne la conformità.

Le verifiche effettuate tramite il controllo in loco devono pertanto riguardare tutte le voci di spesa rendicontate e i relativi esiti devono essere riportati nella tabella che si trova al punto 2.3 della relazione di controllo, che presenta esattamente la stessa struttura della tabella B che si trova nel verbale del controllo amministrativo.

2.4 Verifica della conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno (Art. 26, par. 1, lett. c)

All'interno della già citata tabella che si trova al punto 2.3 della relazione di controllo in loco, è prevista anche l'indicazione dell'esito relativo alla verifica della conformità, per ciascuna voce di spesa, della sua *localizzazione e destinazione* rispetto a quanto indicato nella domanda di aiuto approvata.

Le stesse verifiche sono previste nell'ambito del controllo amministrativo, anche se la sola documentazione cartacea presentata a corredo della domanda di pagamento non sempre consente di individuare l'esatta ubicazione degli investimenti strutturali e la loro destinazione. In tal caso, l'incaricato del controllo amministrativo, esaminata tutta la documentazione, potrà indicare nelle note al proprio verbale, le voci di spesa per le quali la stessa documentazione non ha permesso la corretta individuazione della localizzazione e/o destinazione.

Anche per le verifiche afferenti alla *localizzazione* e alla *destinazione* degli investimenti, si rimanda a quanto indicato nella sopra richiamata nota circolare prot. n° 59670 del 02/04/2010.

Per ciò che riguarda, in particolare, la verifica di *conformità della destinazione* o della *prevista destinazione* delle voci di spesa con quelle indicate nella domanda di aiuto accolta, essa riguarda aspetti che sono normalmente meglio approfonditi nell'ambito dei successivi controlli ex post. In ogni caso, se al momento del controllo in loco l'investimento non fosse ancora utilizzato a causa della recente ultimazione dei lavori, nel sopralluogo si dovrà comunque accertare se l'azienda ha le potenzialità per utilizzare l'investimento secondo le finalità per cui aveva ottenuto la concessione, mantenendo o sviluppando l'ordinamento tecnico – economico in funzione del quale era stato previsto l'investimento.

2.5 Verifica della conformità dell'operazione ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale (Art. 26, par. 1, lett. d).

La verifica in argomento riguarda, nello specifico, i soggetti che hanno ad almeno una tra le misure 121, 123, 311 e 4.1 (nell'ambito di quest'ultima vanno chiaramente considerati gli investimenti afferenti alle misure 121, 123 e 311).

Gli ambiti del controllo sono i seguenti: Conservazione degli uccelli selvatici, degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (*Natura 2000*); Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (*Nitrati*); Qualità dell'aria ed emissioni nell'atmosfera (*Aria*); Gestione dei rifiuti (*Rifiuti*); Norme per la protezione degli animali negli allevamenti (vitelli, suini e altri animali) (*Benessere animale*); Sicurezza sul lavoro (*Lavoro*); Sicurezza alimentare (*Alimentare*).

Qualora l'operazione comprenda voci di spesa (opere e/o acquisti) che, in virtù della loro natura e delle loro caratteristiche, siano riconducibili ad uno o più dei suddetti ambiti di controllo, si dovrà procedere alla compilazione, laddove pertinente, della Check List di cui all'Allegato 1 "Verifica del rispetto dei vigenti requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione comunitaria e nazionale riferiti all'operazione" alla relazione di controllo.

Nella tabella riportata al punto 2.4 della relazione di controllo devono essere indicate le voci di spesa per le quali si è proceduto alla verifica dei requisiti minimi obbligatori, con indicazione della spesa eventualmente non ritenuta conforme. Nelle 'note' sarà invece possibile fornire maggiori ragguagli sulle eventuali difformità.

2.6 Verifica della conformità dell'operazione alle norme sugli appalti pubblici (Art. 26, par. 1, lett. d)

Per tutti i beneficiari pubblici, come pure per tutti i soggetti privati tenuti al rispetto della stessa disciplina (es. GAL), si dovrà verificare, in particolare, la conformità delle procedure seguite per

l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, alla normativa sugli appalti pubblici (Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni).

Per la suddetta verifica si dovrà utilizzare la check list di cui all'Allegato 2 alla relazione di controllo. Le voci di spesa controllate vanno elencate nella tabella riportata al punto 2.5 della relazione, ove si dovrà indicare anche l'importo della spesa risultata eventualmente non conforme.

2.7 Controllo obblighi in materia di pubblicità (Allegato VI al Reg. CE 1974/2006 e art. 46 DGR 412/2008 e s.m.i.)

Nel corso del controllo in loco è possibile verificare il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità stabiliti nell'Allegato VI, punto 2.2, del Reg. (CE) n. 1974/2006).

Il controllo nei confronti dei beneficiari è volto ad accertare:

- per i beneficiari che hanno realizzato un investimento di costo complessivo superiore a 50.000,00 euro ed inferiore o uguale a 500.000,00 euro, la presenza e la conformità della prevista targa informativa affissa sul luogo dell'investimento; una targa informativa deve essere in ogni caso affissa anche presso le sedi dei GAL finanziati con l'Asse IV Leader;
- per i beneficiari che hanno realizzato un investimento di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro, la presenza e la conformità del previsto cartello informativo affisso sul luogo dell'investimento.

I cartelli e le targhe recano una descrizione del progetto/dell'operazione e la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del Reg. CE n. 1974/2006, corredata della dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali". Se un investimento è stato finanziato nell'ambito dell'Asse Leader, la targa o il cartello devono contenere anche il logo di Leader.

3 Contenuto ed estrazione del campione.

Il campione delle domande da sottoporre a controllo in loco viene selezionato da un universo costituito sulla base delle domande di pagamento di saldo e acconto in corso d'opera presentate dai beneficiari degli aiuti, non ancora sottoposte al controllo amministrativo. Il rispetto di quest'ultimo vincolo è rilevante anche perché si è stabilito che per le domande estratte a campione il relativo controllo amministrativo dovrà essere svolto solo su base documentale, mentre è demandato al controllo in loco la verifica sul posto dell'effettiva realizzazione degli investimenti, fatta salva l'eccezione per le misure delle Asse IV Leader specificata in coda all'introduzione del precedente paragrafo 2.

L'estrazione del campione viene effettuata dall'Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca per le misure a investimento del PSR per le quali la competenza ad estrarre il campione ricade sulla Regione Lazio, vale a dire per tutte le misure degli Assi 1, 2, 3 e, nell'ambito dell'Asse 4 Leader, per le misure 4.2 e 4.3. Resta invece nella sfera di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA l'estrazione del campione per le rimanenti misure del PSR gestite tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). L'estrazione del campione per il controllo in loco è effettuata tenendo conto delle modalità e dei fattori di rischio, ritenuti pertinenti, stabiliti dall'Organismo Pagatore e dalla regolamentazione comunitaria, eventualmente integrato dei criteri aggiuntivi previsti dall'Autorità di gestione in virtù delle disposizioni stabilite nel Programma, nei Bandi di misura e nelle ulteriori disposizioni attuative.

Per le misure dell'Asse 1, 2 e 3 del PSR, l'estrazione del campione è effettuata utilizzando la specifica funzionalità implementata nell'ambito del Sistema Informativo Regionale. Per le misure comprese nell'Asse 4 Leader, si procede invece secondo la procedura informatizzata resa disponibile dall'OP AGEA all'interno del portale SIAN, tenuto conto che in tale ambito sono gestite le medesime misure.

Una domanda di pagamento inclusa nel campione può essere autorizzata alla liquidazione solo dopo che si siano completate tutte le attività previste nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco. Di contro, le domande di pagamento facenti parte dell'universo di riferimento ma non selezionate nel campione per il controllo in loco possono essere inserite in uno o più elenchi di liquidazione a condizione che si sia completato il relativo controllo amministrativo.

4 Soggetti incaricati del controllo

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria (art. 25, comma 4 del Reg. UE 65/2011), con particolare riferimento al principio generale di separazione delle funzioni, le verifiche previste in fase di controllo in loco sono effettuate da soggetti diversi sia da quelli che hanno effettuato controlli amministrativi sulla domanda di aiuto e sulla domanda di pagamento.

L'esecuzione dei controlli in questione viene effettuata da personale dipendente della Regione Lazio, in servizio presso gli uffici centrali e periferici della Direzione regionale competente. I soggetti incaricati del controllo sono di volta in volta individuati dall'Autorità di gestione e comunicati tramite la lettera con cui si provvede a notificare l'elenco delle domande selezionate alle strutture coinvolte.

Sulla base delle peculiarità della singola misura e della complessità dell'operazione sottoposta a controllo in loco, questo potrà essere effettuato da un singolo soggetto o da una commissione appositamente costituita.

5 Modalità di esecuzione del controllo

5.1 Fasi di esecuzione

Nei precedenti paragrafi, ed in particolare nell'ambito di quello relativo alle finalità del controllo, è stato già evidenziato il contenuto delle verifiche da effettuarsi con il controllo in loco.

In tale ambito, si coglie l'occasione per puntualizzare alcuni aspetti del controllo:

- esso si attiva subito dopo la conclusione del controllo amministrativo;
- come già affermato, il nucleo fondamentale del controllo è la fase del sopralluogo presso la sede dell'investimento e/o del beneficiario, fermo restando che questa possa essere comunque accompagnata da verifiche di carattere amministrativo;
- il sopralluogo, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 4 del Reg. UE 65/2011, può essere preceduto da un preavviso, strettamente limitato alla durata minima necessaria e comunque non superiore a 14 giorni; sulla relazione del controllo deve essere specificato il mezzo utilizzato (telefonata/e-mail/lettera raccomandata/ecc. al beneficiario o suo delegato);
- il beneficiario, o un suo delegato provvisto di delega, è tenuto a essere presente il giorno del sopralluogo e deve consentire l'accesso presso la propria sede o alla località ove è stato

- realizzato l'intervento/operazione. Inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dagli aiuti;
- il controllo in loco si chiude con la determinazione del contributo liquidabile al beneficiario, tenuto anche conto degli esiti del controllo amministrativo.

5.2 Esito del controllo

L'esito del controllo in loco è riassunto nella sezione 5 della relazione di controllo. In breve, si rammenta che l'accertamento di eventuali inadempienze può comportare:

- a) l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 65/2011 qualora nel corso del controllo si riscontrino spese non più eleggibili a contributo, con pronuncia della decadenza parziale o totale del contributo e recupero dell'importo non dovuto, maggiorato degli interessi legali, a seconda se le voci di spesa ritenute conformi dopo il controllo assicurino comunque oppure no la presenza di un lotto funzionale;
- b) l'applicazione di riduzioni ai sensi delle disposizioni regionali emanate in attuazione del DM 20 marzo 2008 come successivamente modificato e sostituito con DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii, nel caso di violazione di impegni non essenziali (es. obbligo in materia di pubblicità)
- c) l'applicazione dell'esclusione e la pronuncia della decadenza totale, nel caso di violazione di impegni essenziali, con recupero dell'intero importo percepito, maggiorato degli interessi legali;
- d) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n° 898/86 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esito del controllo in loco si traduce anche nella quantificazione del contributo liquidabile al beneficiario. A tal fine, si dovrà tener conto anche degli esiti del controllo amministrativo. In altre parole, nell'ambito del controllo in loco si procederà:

1. a determinare l'importo del contributo liquidabile sulla base delle verifiche svolte dal controllo in loco svolte sulle voci di spesa rendicontate;
2. a detrarre dal suddetto contributo le eventuali ulteriori spese ritenute non conformi dal controllo amministrativo;
3. all'applicazione delle eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE n. 65/2011, in caso di scostamento tra importo richiesto in domanda di pagamento e contributo liquidabile alla luce dei controlli effettuati (amministrativo e in loco) superiore al 3%;
4. a detrarre dal contributo così rideterminato le eventuali ulteriori riduzioni per mancato adempimento di impegni non essenziali applicate sia in sede di controllo amministrativo che nel controllo in loco.

6 Predisposizione della relazione finale

L'art. 27 del Reg. UE n. 65/2011, stabilisce che il controllo in loco è oggetto di una relazione di controllo che deve indicare almeno:

- le misure e le domande oggetto di controllo;
- le persone presenti;
- se la visita è stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
- le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
- le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

E' inoltre previsto che il beneficiario sia invitato a firmare la relazione per attestare di avere presenziato al controllo e ad apporvi le proprie osservazioni. Se nel corso del controllo in loco sono state riscontrate delle irregolarità, al beneficiario deve essere consegnata (o subito inviata) una copia della relazione di controllo.

Lo schema di relazione approvato unitamente al presente documento è stato predisposto coerentemente con le indicazioni regolamentari.

Ciascuna relazione deve essere numerata tramite un codice che, nel caso delle misure dell'Asse 1, 2 e 3, dovrà riportare solamente il numero del lotto a cui appartiene la domanda estratta e il numero progressivo della stessa domanda all'interno del lotto (es. il codice 20/4 per la domanda n. 4 del lotto 20°). Per le domande dell'Asse 4 Leader, estratte in ambito SIAN, il codice dovrà riportare, in successione, la misura Leader e il n° progressivo della relazione di controllo; se trattasi di operazione attivata nell'ambito delle misure 4.1.1 e 4.1.3 occorrerà indicare anche la misura degli Assi 1 e 3 interessata (es. codice 4.1.1.121/1 indica la relazione afferente alla prima domanda estratta ed attivata con la misura 121 nell'ambito della 411).

La relazione viene redatta almeno in due copie, di cui una viene inserita nel fascicolo di domanda e l'altra viene inviata all'Area Sistema Controlli e Coordinamento Interno. Qualora siano emerse irregolarità o comunque elementi non conformi nel corso del controllo in loco, una copia della relazione di controllo deve essere tempestivamente consegnata o inviata anche al beneficiario. Per le misure dell'Asse IV Leader, copia della relazione è trasmessa anche alla struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'approccio Leader.

7 Riepilogo delle fasi procedurali connesse al controllo in loco e ai successivi adempimenti.

1. L'Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno estrae il campione del controllo in loco per tutte le misure a investimento del PSR gestite tramite il Sistema Informativo Regionale e per le misure 4.2 e 4.3 gestite tramite il SIAN. Per la misura 4.1, il campione è estratto dall'OP AGEA e da questo comunicato alla suddetta struttura regionale, nonché all'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale.
2. L'elenco delle domande selezionate viene trasmesso con nota formale del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ai responsabili delle strutture presso le quali sono depositati i fascicoli di domanda, ai responsabili unici di misura, all'Area centrale di coordinamento del PSR e ai soggetti incaricati del controllo (singoli o riuniti in commissione). Questi ultimi sono pertanto indicati nella stessa nota di trasmissione del campione, una volta individuati dall'Autorità di Gestione con il supporto dell'Area centrale responsabile di controlli, sentiti i responsabili delle strutture di appartenenza del personale interessato.
3. I soggetti incaricati del controllo:
 - acquisiscono tempestivamente il fascicolo relativo all'operazione oggetto di controllo, dopo che si è concluso il controllo amministrativo;
 - comunicano al beneficiario la data del sopralluogo;
 - svolgono il controllo in loco;
 - redigono la relazione di controllo, compilando anche, ove pertinenti, le previste check list di cui agli Allegati 1 e 2 alla stessa relazione (requisiti minimi obbligatori e normativa appalti pubblici) e indicano, a conclusione, l'importo liquidabile al beneficiario e gli ulteriori esiti del controllo;
 - trasmettono copia della relazione di controllo all'Area presso la quale è custodito il fascicolo di domanda, all'Area centrale responsabile dei controlli e, per le misure dell'Asse IV Leader, al Responsabile regionale dell'attuazione dello stesso Leader;

qualora il controllo abbia evidenziato irregolarità o comunque elementi di non conformità, copia della relazione del controllo deve essere consegnata o inviata anche al beneficiario;

- provvedono, con ogni possibile sollecitudine, alla registrazione degli esiti del controllo nel Sistema Informativo Regionale (SIAR); per le misure dell'Asse IV Leader, l'acquisizione sul SIAN degli esiti dei controlli in loco è effettuata a cura dell'Area responsabile dell'attuazione dell'approccio Leader.

4. L'Area responsabile dei procedimenti istruttori, acquisito l'esito del controllo in loco:

- procede con tempestività ad autorizzare il pagamento a favore del beneficiario oppure, se ne ricorrono i presupposti, ad avviare la procedura per la pronuncia della decadenza totale o parziale del contributo;
- qualora non sia stato possibile, in sede di controllo, consegnare copia della relazione al beneficiario (prevista in caso di irregolarità/difformità riscontrate), provvede alla spedizione con raccomandata A.R. o consegna della relazione al beneficiario; in caso di avvio della procedura di decadenza totale o parziale conseguente agli esiti del controllo in loco, detta trasmissione verrà effettuata con l'invio delle contestazione scritta;
- provvede ad esaminare le eventuali controdeduzioni avanzate dal beneficiario alla contestazione scritta o comunque alla relazione di controllo; per le misure comprese nell'Asse 4 Leader l'esame delle controdeduzioni è svolto dall'Autorità di Gestione attraverso l'Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno.

5. L'Area Sistema dei Controlli e Coordinamento provvede inoltre, in raccordo con l'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale, al monitoraggio dello svolgimento dei controlli in loco allo scopo, in particolare, di:

- verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 25, comma 2, del reg. (UE) n. 65/2011 in ordine alla percentuale di spesa oggetto di controllo rispetto alla spesa pagata per anno civile (almeno il 4%) e per l'intero periodo di programmazione (almeno il 5%);
- analizzare il tasso di errore generale risultante dagli esiti dei controlli medesimi, in modo da poter attivare, con il coinvolgimento diretto dei responsabili unici di misura, le eventuali azioni correttive.